

Scadenza 31-03-2008

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI

Il Documento Programmatico Sulla Sicurezza è redatto per soddisfare tutte le misure minime di sicurezza che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano dati personali, conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n.196 del 30 giugno 2003). Inoltre costituisce un valido strumento per l'adozione delle misure previste dall'Art. 31, dall'Art. 34 e dall'Art. 35 dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n.196 del 30 giugno 2003) e dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B del Dlgs. n.196 del 30 giugno 2003).

Lo scopo del Documento programmatico sulla sicurezza è quello di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici, organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza.

Il **Documento Programmatico sulla Sicurezza** definisce le politiche e gli standard di sicurezza in merito al trattamento dei dati personali. Essi sono: Sensibili, Giudiziari, Comuni. Il Dps si applica al trattamento di tutti i dati personali effettuato per mezzo di Strumenti elettronici di elaborazione, e altri strumenti di elaborazione (ed esempio: Cartacei, Audio, Visivi e Audiovisivi, ecc..).

Il Trattamento dei dati consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il dato si distingue in tre grandi gruppi: personale, sensibile e giudiziario. Nello specifico vengono così definiti:

Dato personale: Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati sensibili: I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati giudiziari: I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

All'interno di questo complicato numero di regole e norme, il legislatore del 2003, ha predisposto una serie di ruoli ben definiti che vanno predisposti all'interno dell'azienda per adempiere in maniera corretta al dispositivo contenuto nel c.d. Allegato B.

Tali posizioni sono individuate all'interno del contesto aziendale e non, e fanno capo oltre al titolare del trattamento (persona fisica o giuridica), anche al responsabile e all'incaricato, ed esternamente al fruitore definito interessato.

Il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati va rivisitato ogni anno con scadenza al 31 marzo, e ove fosse necessario, apportare le dovute modifiche, dandone data certa con timbro vidimato dalle Poste Italiane Spa.

Dott. Damocle Garzarelli
Consulente del Lavoro